

Prot. N. AG016/09

Castellaneta, 16 febbraio 2009

Carissimi Confratelli,

desidero sottoporre alla vostra considerazione alcune questioni di particolare importanza e delicatezza, a cui è opportuno prestare attenzione, nel caso in cui dovessero presentarsi.

1. Anzitutto devo dare indicazioni precise circa il modo di procedere nei confronti di coloro che, con atto formale, chiedono di separarsi dalla Chiesa Cattolica. Tali richieste, sebbene da noi ancora non numerose, vanno seguite con la dovuta premura, tenendo conto dei risvolti legali che possono avere in ambito civile, alla luce dell'art. 7 comma 3 del decreto legislativo n. 196/2003, cioè il *Codice per la protezione dei dati personali*, comunemente detto *Codice della privacy*. Infatti, tale disposizione, nel riconoscere all'interessato il diritto di ottenere "la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati" personali, nello stesso tempo gli offre la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria dello Stato o al Garante per la protezione dei dati personali qualora non si sia dato riscontro all'istanza **entro quindici giorni**.

Tenuto conto di diversi pronunciamenti del Garante, nel caso in cui vi giungessero richieste di tal genere, la prassi indicata dalla C.E.I. deve essere la seguente e nessuno deve ritenere di poter agire altrimenti:

- Il parroco che riceve l'istanza deve accertare l'identità del richiedente. Se la richiesta è trasmessa per posta, l'istanza deve essere firmata dall'interessato e deve essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento d'identità.
- Se il richiedente risulta essere stato battezzato nella parrocchia alla quale è stata inoltrata l'istanza, il parroco deve immediatamente trasmettere copia della medesima all'Ordinario diocesano, indicando gli estremi dell'atto di Battesimo. L'Ordinario diocesano, personalmente o tramite altra persona a ciò delegata, darà riscontro alla lettera, invitando il richiedente ad un colloquio personale, con la precisazione che qualora non venga dato riscontro entro quindici giorni, si procederà d'ufficio all'annotazione.
- Nel caso in cui il richiedente non risulti essere stato battezzato nella parrocchia alla quale è indirizzata l'istanza, il parroco deve immediatamente notificare per iscritto l'impossibilità a dare seguito alla richiesta, fornendo al richiedente eventuali indicazioni utili all'individuazione della parrocchia competente.
- Nel caso la comunicazione resti senza effetto, l'Ordinario disporrà l'annotazione della richiesta a margine del registro parrocchiale, invitando il parroco a dargliene riscontro. L'avvenuta annotazione sarà comunicata per iscritto all'interessato dall'Ordinario, con l'indicazione delle conseguenze di ordine giuridico e pastorale che ne vengono.

2. Altro problema, sicuramente più diffuso tra noi, è la situazione pastorale dei divorziati risposati. Di certo, condividiamo la sofferenza sperimentata da molte di queste coppie, che non possono accedere ai Sacramenti della Penitenza e dell'Eucarestia. Nel rinnovare l'invito a seguirle con sollecitudine e affetto, ricordo che, mentre è loro preclusa la possibilità di svolgere l'ufficio di padrino e madrina, non è loro vietato, qualora siano assicurate tutte le altre condizioni, di chiedere per i figli il Battesimo. Anzi, è questa una preziosa occasione per accostare tali persone ed offrire loro sostegno umano e cristiano. Dobbiamo far sentire che la Chiesa, pur non condividendo tale scelta, è loro vicino con sincero amore, non mancando di affidarle alla bontà misericordiosa del Padre.

3. La Congregazione per il Clero, per il tramite della Nunziatura Apostolica in Italia, ha fatto pervenire alla Conferenza Episcopale Italiana una nota con la quale si invitano gli Ordinari a vigilare perché sia assolutamente proibito alla **Società Genealogica dello Utah (Mormoni)** di microfilmare e digitalizzare le informazioni contenute nei registri parrocchiali di qualsiasi tipo, per non ledere la riservatezza dovuta alle persone, i cui dati sono contenuti nei registri.

4. Allego, infine, una copia di un comunicato stampa della Congregazione per la dottrina della fede con cui si rende noto il dispositivo della sentenza penale a carico del p. Andrea D'ASCANIO, ofm cap., da tenere in dovuta considerazione. Qualora l'interessato dovesse presentarsi nella Diocesi di Castellaneta, i sacerdoti allertino immediatamente l'Ordinario diocesano.

Mentre sono certo che vorrete prestare la dovuta attenzione alle indicazioni suddette, auguro ogni bene, salutando tutti cordialmente.

Mons. Dott. Giuseppe FAVALE
Vicario generale

con allegato

Reverendi Signori
PARROCI, RETTORI E CAPPELLANI
della Diocesi di Castellaneta

S E D E